

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

“ Ass.Sport.Dilett.ARCI PESCA Comitato Provinciale di Livorno

L'anno **2022** il giorno **15** del mese di **Ottobre** alle ore **15** in **Piombino** nella sede dell' Associazione sono presenti in proprio e per delega n: **15** soci, come da avviso di convocazione del **30 Settembre 2022**.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione **Galantini Nedo** il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell' Associazione la quale essendo presenti n° **15** circoli su **17** è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il sig. **Ferrini Marcello**

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello statuto dell'Associazione ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n° **117** del **2017** (Codice del Terzo Settore per il mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale: Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da **Assoc. Sport. Dilett. ARCI PESCA**

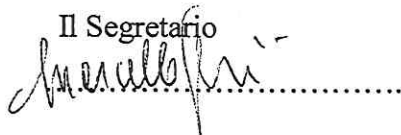
Comitato Provinciale di Livorno a ARCI PESCA FISA Comitato Territoriale di Livorno - APS .

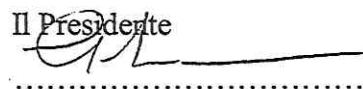
Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto Statuto, così come sopra modificato, composto di **38** articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera **A**.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'**agenzia delle entrate** in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo **82** comma **3** e **5** del Decreto Legislativo n. **117 del 2017** (codice del Terzo Settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore **17,00** previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario


Il Presidente


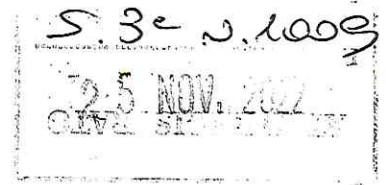
Piombino 15 Ottobre 2022

25 NOV. 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PIOMBINO
REGISTRATO 25 NOV. 2022 al N. 1009 Serie 3
ESATTI € Esatto
(€) DI CUI € per trascrizione

VANTAGGIO DELLA
FISCALITÀ

Alleg. n. 1



STATUTO

"COMITATO TERRITORIALE di Livorno ARCI PESCA F.I.S.A.

Federazione Italiana Sport ed Ambiente APS"

Nel prosieguo ogni qualvolta si citerà "ARCI PESCA FISA LIVORNO APS si intenderà il Comitato Territoriale di Livorno ARCI PESCA F.I.S.A. - Federazione Italiana Sport ed Ambiente - APS.

PREMESSA

Il Comitato Territoriale provinciale dell'ARCI PESCA FISA Livorno APS aderisce all'ARCI PESCA FISA APS Nazionale ai suoi principi programmatici ed alle finalità regolate nel suo Statuto, e si ispira agli ideali della Costituzione Italiana.

È una libera Associazione operante nel territorio della provincia di LIVORNO. Ha sede legale in Piombino (LI) - 57025, si ispira agli ideali della Costituzione Italiana ed al rispetto dello Statuto dell'ARCI PESCA FISA Nazionale APS. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune può essere stabilita dal Consiglio Territoriale.

L'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) di seguito indicato come CTS.

L'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS è una associazione non riconosciuta ex art.36 e seguenti del Codice Civile.

L'ARCI PESCA FISA APS utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione di ARCI PESCA F.I.S.A. - Federazione Italiana Sport ed Ambiente Comitato territoriale di LIVORNO APS" o "ARCI PESCA FISA LIVORNO APS".

La premessa è parte integrante del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO I

Dell'identità associativa e dei principi programmatici

ARTICOLO 1

L'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS si organizza per settori specifici legati alle attività svolte, prevalentemente, negli ambienti acquatici con attività rivolte alla tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e al suo uso razionale.

ARTICOLO 2

L'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS è la Federazione dei pescatori RICREATIVI e sportivi, dei subacquei, dei nautici sportivi e diportisti, delle guardie pesca volontarie, dei volontari impegnati nella protezione civile e nella protezione ambientale.

Di tutti quei cittadini che pur non svolgendo alcuna delle attività previste ma che avendo attinenza con gli scopi e le finalità della Federazione intendono vivere insieme esperienze sociali, culturali, ricreative e formative dell'informazione e della conoscenza scientifica.

Di coloro che intendono lo sport quale manifestazione della socializzazione, dello spirito dell'avventura, del piacere della gara disinteressata e nel rispetto di tutti i cittadini al godimento dell'ambiente inteso come patrimonio inalienabile da salvaguardare.

ARTICOLO 3

FINALITA' ASSOCIATIVE

L'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS promuove fra tutti i cittadini la costituzione di specifiche forme aggregative rappresentative delle attività sportive, di formazione, di volontariato, di difesa dell'ambiente in particolare marino e di acqua dolce

L'ARCI PESCA FISA APS coopera con tutti i singoli e le organizzazioni che nei campi della vita sociale culturale operano per uno sviluppo sostenibile di tutte le attività umane.

L'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS è per la pace, per la cooperazione internazionale.

L'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS bandisce il razzismo, l'emarginazione e le discriminazioni sociali e pone a propria base la pratica dei valori della solidarietà, delle alleanze e del pluralismo.

L'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS opera per favorire l'associazionismo giovanile, delle donne, degli anziani e dei disabili; la cooperazione e la formazione culturale e professionale, il volontariato, il servizio civile, la protezione civile e ambientale.

L'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS intende collaborare con le altre associazioni ed organizzazioni che perseguono finalità comuni, ricercando e promuovendo forme di intesa ed unità nell'ottica del rispetto dell'autonomia e per realizzare gli interessi degli associati.

ARTICOLO 4

L'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS, può aderire o partecipare alla costituzione di Associazioni, Federazioni o Confederazioni che non contrastino con le finalità, gli scopi, l'autonomia e le peculiarità della Federazione Nazionale; in tal caso, gli associati all'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS saranno automaticamente associati a tali sodalizi salva la facoltà di rinuncia del singolo.

L'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS può aderire ad Organismi Internazionali:

L'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS può partecipare ad organismi pubblici nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze sportive e/o associative.

L'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS, può promuovere o partecipare a Fondazioni, Centri Studi, Istituti Scientifici, Enti, Società anche di capitali che abbiano oggetto e finalità affini a quelli della Federazione.

ARTICOLO 5

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E SECONDARIE - STRUMENTALI

ARCI PESCA FISA LIVORNO APS persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3 mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'associazione in particolare svolge le seguenti attività:

- di difesa dell'ambiente
- promozione di tradizioni marinare e rivierasche sul territorio locale.
- Organizzazione di momenti di Studio e conoscenza scientifica dell'ambiente naturale e degli ecosistemi acquatici
- Promozione e organizzazione di idonee iniziative per il superamento di qualunque diritto esclusivo di pesca e di tutti gli strumenti atti affinché i pescasportivi partecipino in prima persona al governo dell'attività della pesca e della risorsa ittico-ambientale.
- Promozione e organizzazione di iniziative per lo sviluppo e la conoscenza dell'attività piscatoria quale momento sociale, per la tutela degli ambienti acquatici e la valorizzazione del turismo.
- Promozione di iniziative, di elaborazione e proposizione legislativa di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare, affinché le istituzioni ai vari livelli realizzino sul piano istituzionale una legislazione organica nelle dette materie.
- Organizzazione di eventi sportivi (gare, trofei ecc.) legati alla pesca.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse

generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura della direzione territoriale definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dovrà essere documentato nella relazione al bilancio d'esercizio.

L'Associazione potrà esercitare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e o delle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità associative di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

TITOLO II

SOCI E BASI ASSOCIATIVE; CONDIZIONI DI APPARTENENZA INDIVIDUALI E COLLETTIVE

ARTICOLO 6

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE DEL SOCIO INDIVIDUALE

Qualsiasi persona può iscriversi all'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, purché ne condivida scopi e finalità.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda presso la struttura associativa competente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, e-mail, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo della struttura a cui si é aderito, o di uno/a o più Consiglieri/e da

esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI PESCA FISA APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda, comunicato entro il termine di trenta giorni l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente della struttura a cui si è aderito entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura a cui si è aderito.

ARTICOLO 7

DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO INDIVIDUALE

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS;
- a partecipare alla vita associativa, eleggere ed essere eletto nei relativi organismi;
- ad esaminare i libri associativi previa presa visione diretta presso la sede dell'associazione;

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

Le quote ed i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri.

In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al Patrimonio dell'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla Direzione competente, la quale potrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 8

CASI DI ESCLUSIONE DEL SOCIO INDIVIDUALE

La qualità di socio si perde per:

- mancato rinnovo della tessera associativa;
- decesso del socio;
- esclusione che potrà essere deliberata dagli organismi dirigenti del livello di riferimento, qualora sia constatato:

- mancato pagamento della quota associativa;
- comportamento gravemente contrastante con le finalità ed i principi dell'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS;
- grave inosservanza dello statuto e dei Regolamenti.

L'escluso può far ricorso al collegio dei garanti entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento motivato di esclusione che deciderà dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e le sue controdeduzioni.

ARTICOLO 9

LA SOSPENSIONE DEL SOCIO INDIVIDUALE

Nei casi previsti dall'articolo 8, il Consiglio dell'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS, anziché attivare direttamente alla procedura di esclusione, può, in via preventiva, deliberare la "sospensione cautelare" dell'associato o del soggetto collettivo affiliato. La deliberazione di sospensione dovrà prevedere di porre fine immediatamente al comportamento imputato, e un congruo periodo di tempo per rimediare agli eventuali danni e controllare che i fatti imputati non abbiano a ripetersi. La deliberazione che approva la sospensione cautelare deve essere prontamente comunicata ai Garanti,

che entro 30 giorni dovranno decidere le modalità di reintegrazione, o l'eventuale inizio del procedimento di esclusione di cui sopra.

ARTICOLO 10

SOGGETTI COLLETTIVI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE

Possono aderire all'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che abbiano finalità ed oggetto simile o compatibile con quelli dell'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS purché dichiarino di accettare lo Statuto Nazionale, regionale e territoriale dell'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS e ne adottino la tessera sociale.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

ARTICOLO 11

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI COLLETTIVI

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell'organismo dirigente del livello associativo competente esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti.

La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale viene rilasciato il certificato di adesione. L'adesione è annotata nel Libro degli associati. In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.

La qualifica di soggetto collettivo dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS
 - a partecipare alla vita associativa secondo le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti;
 - ad eleggere un proprio rappresentante negli organi associativi e a esaminare i libri associativi.
 - a usufruire ed erogare i servizi organizzati dall' L'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS
- I soggetti collettivi sono tenuti al pagamento dell'affiliazione, all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 12

CASI DI ESCLUSIONE DEI SOGGETTI COLLETTIVI

La qualifica di soggetto collettivo affiliato all'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS si perde per:

- mancano rinnovo dell'affiliazione;
 - scioglimento o altre cause che comportino la perdita della capacità giuridica,
 - comportamento gravemente contrastante con le finalità ed i principi dell'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS
- grave inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

La convocazione del Consiglio avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Il Consiglio Territoriale potrà inserire nuovi Consiglieri in sostituzione purché comunque non sia superato il 50% dell'intero Consiglio, attingendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo.

ARTICOLO 19

LA DIREZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

La Direzione Territoriale è eletta dal Consiglio Territoriale ed è l'organo esecutivo territoriale dell'ARCI PESCA FISA APS, è convocata e presieduta dal Presidente Territoriale o in sua assenza dal Vicepresidente Vicario Territoriale ed ha i seguenti compiti:

- predispone gli strumenti regionali necessari all'attuazione del programma territoriale secondo le esigenze legislative e locali delle regioni proponendone strutture, organigrammi e relativi responsabili al Consiglio Territoriale;
- garantisce l'attuazione delle linee programmatiche e delle decisioni del Consiglio Territoriale;
- nomina i responsabili delle strutture territoriali.

- Cura la tenuta del libro degli associati, del registro dei volontari, del libro delle riunioni e delle delibere del Congresso e del libro delle riunioni e delle delibere del consiglio

Fanno parte di diritto della Direzione territoriale il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario.

ARTICOLO 20

IL PRESIDENTE TERRITORIALE

Il Presidente Territoriale è eletto dal Consiglio Territoriale ed ha le seguenti funzioni:

- esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti i rapporti dell'ARCI PESCA FISA APS
- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Territoriale;
- assicura il regolare funzionamento degli organismi;
- designa il Vicepresidente Territoriale Vicario.

ARTICOLO 21

I VICEPRESIDENTI

I Vicepresidenti Territoriali, da uno a tre, sono eletti dal Consiglio Territoriale tra i propri membri e coadiuvano il Presidente con specifici incarichi.

Tra i Vicepresidenti il Presidente Territoriale designa per la ratifica del Consiglio Territoriale il Vicepresidente che ricopre funzioni Vicarie.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento e può convocare gli Organismi Dirigenti.

ARTICOLO 22

IL SEGRETARIO TERRITORIALE

Il Segretario Territoriale garantisce il funzionamento della struttura provinciale, segue le questioni dell'organizzazione, cura il tesseramento e la raccolta dei dati e tiene il contatto con le strutture di

base. Il Segretario Territoriale predispone il bilancio di esercizio.

ARTICOLO 23

IL CONGRESSO TERRITORIALE

Il Congresso Territoriale è l'Assemblea ai sensi dell'Art. 24 del CTS.

Il Congresso Territoriale ordinario è convocato dal Consiglio Territoriale almeno ogni 4 anni e si svolge in epoca antecedente a quello Nazionale e a quello Regionale secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale.

La convocazione del Congresso avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per il congresso all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Al Congresso Territoriale partecipano tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati in base a quanto previsto dal regolamento interno. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati trattandosi di associazione con più di 500 associati.

Il Congresso Territoriale nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento; delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza, discute la politica e le linee previste dai temi congressuali nazionali, invia al Comitato Nazionale tramite il Comitato Regionale mozioni e proposte di modifiche ai documenti nazionali; discute e approva il programma politico ed

organizzativo dell'ARCI PESCA FISA APS sul territorio di sua competenza; elegge i delegati al Congresso di istanza superiore secondo le norme dettate dal Consiglio Nazionale. Il Congresso Territoriale straordinario può essere convocato: dal Consiglio Territoriale d'intesa con le strutture locali; per deliberazione del Consiglio Territoriale approvato da almeno i 2/3 dei consiglieri componenti ed effettivamente in carica; su richiesta motivata di 1/3 dei sodalizi associati sul territorio e che rappresentino almeno 1/3 dei soci; su richiesta motivata dalla Direzione Nazionale; su richiesta motivata dalla Direzione Regionale per discutere su: modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; sullo scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

TITOLO IV

ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO

ARTICOLO 24

ORGANI DI CONTROLLO TERRITORIALE

L'organo di controllo ai vari livelli istituzionali, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di

- mancato funzionamento per un periodo prolungato di tempo degli organi dirigenti o esecutivi;
- impossibilità di funzionamento degli organi dirigenti o esecutivi;
- gravi violazioni dello Statuto o dei Regolamenti;
- mancato deposito del bilancio di esercizio ai vari livelli;
- gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile;

La Direzione Nazionale dell'ARCI PESCA FISA APS può disporre il commissariamento dei Comitati Regionali, Interregionali e Territoriali.

La Direzione Regionale può disporre il commissariamento dei Comitati Territoriali.

Presidente Territoriale provvederà alla nomina dei Commissari.

La procedura di commissariamento è attivata dagli organi previsti dallo statuto.

Avverso il provvedimento di commissariamento è dato ricorso, entro 15 giorni dalla delibera, esclusivamente al competente Collegio dei Garanti che decide entro 60 giorni.

La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

ARTICOLO 29

COMMISSARIO

Il Commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività dell'ARCI PESCA FISA APS nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito.

Risponde all'organismo che lo ha nominato e predispone gli atti necessari al ripristino, nel più breve tempo possibile degli organismi commissariati. Il Commissario rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

TITOLO VII

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO 30

Il patrimonio dell'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'ARCI PESCA FISA LIVORNO APS nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono fonti di finanziamento dei Comitati Territoriali:

• i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;

- i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi per il corpo sociale;
- le quote associative, nonché i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;
- i proventi derivanti da partecipazioni societarie;
- le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati;
- le sottoscrizioni e le raccolte di fondi mediante la realizzazione di concorsi a premi secondo le vigenti normative;
- i fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il finanziamento annuale proviene dalle quote associative annuali, nonché contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati e da ogni altra entrata pubblica o privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo.

Il Comitato territoriale ha autonomia patrimoniale e finanziaria e quindi risponde, per quanto di competenza, delle obbligazioni direttamente contratte.

ARTICOLO 31

Per quanto concerne le attività di volontariato e i rapporti di lavoro si applicano le disposizioni previste dal CTS

ARTICOLO 32

I POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il Presidente Territoriale ha la rappresentanza legale e giudiziale esclusivamente del livello territoriale che rappresenta ed ha quindi facoltà:

- di contrarre obbligazioni in nome e per conto di essa;
- compiere con soggetti pubblici e privati tutti gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione che siano necessari o utili per attuare le decisioni degli organismi direttivi o esecutivi, ivi compresa l'acquisizione o cessione di beni mobili od immobili, l'apertura di fidi, conti correnti bancari e postali, la concessione di garanzie personali o reali a favore di terzi.

Il Presidente Territoriale, nello stesso espletamento delle sue funzioni, può farsi assistere da persone all'uopo delegate.

ARTICOLO 33

L'ESERCIZIO SOCIALE E IL BILANCIO

L'esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

È fatto obbligo dell'approvazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro

e delle politiche sociali entro quattro mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto è predisposto dal Segretario Territoriale che lo sottopone all'approvazione del Consiglio Territoriale.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, saranno destinate a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce, in favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il Consiglio Territoriale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO DEL COMITATO TERRITORIALE

ARTICOLO 34

Il patrimonio del Comitato sciolto o estinto, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato se ente del terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito e nominato dal Congresso territorialmente competente ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

TITOLO X

ARTICOLO 35

ASSENZE

Gli eletti in tutti gli organismi dirigenti a tutti i livelli, assenti per due volte agli organismi di appartenenza, possono essere dichiarati decaduti su proposta dei Presidenti dei vari livelli.

ARTICOLO 36

MODALITÀ TELEMATICA

La partecipazione alle varie riunioni e/o le votazioni possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione"

ARTICOLO 37

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere i seguenti libri: libro degli associati; registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità:

- 1) fare richiesta scritta per il libro di cui intende prendere visione e specificare la motivazione;
- 2) sono ammessi a fare richiesta di consultazione solo gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
- 3) in caso di accoglimento della richiesta, la Direzione permette entro tre mesi la consultazione del libro nei locali della sede competente stabilendo il giorno e l'orario di consultazione;

4) in caso di rigetto della richiesta, l'interessato può ricorrere al Collegio dei Garanti competente, il quale si pronuncerà in maniera insindacabile entro tre mesi dal ricevimento del ricorso.

ARTICOLO 38

NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia in particolare del CTS

A decidere per eventuali controversie è competente il Foro di LIVORNO

